

Rep. n. del

SCHEMA DI DISCIPLINARE DI CONCESSIONE IN USO

di **terreni agrari** appartenenti al patrimonio agricolo forestale regionale, siti in varie località nel comune di Londa e Dicomano (FI) nel complesso forestale regionale di Rincine.

Con il presente atto, in ottemperanza:

- alla deliberazione della Giunta dell'Unione dei Comuni Valdarno e Valdisieve n. 82 del 26/09/2017 divenuta esecutiva a termini di legge il giorno 26 dell'anno 2017 del mese di Settembre;
- alla determinazione n. 626 del 03/10/2017;
- Il Dott. Antonio Ventre nato a La Spezia (SP) il 31/08/1965, residente per la carica presso la Sede dell'Ente in Rufina - Via XXV Aprile n° 10, non in proprio ma in qualità di Responsabile del Servizio Attività Forestali e Gestione Ambientale della Unione dei Comuni Valdarno e Valdisieve, codice fiscale 06096360489 d'ora in avanti indicata come "Ente",

concede in uso

alla ditta _____ con sede legale in _____ in via _____, ___ C.F.
_____ P.IVA _____ nella persona del _____ Sig.
_____ nato a _____ () il ___ / ___ / ___ e residente in _____ in
via _____, ___ d'ora in avanti indicato come "Concessionario", i seguenti beni:

Art. 1. – Oggetto della concessione.

Pascoli nudi e cespugliati ed arbusteti suddivisi in diversi appezzamenti di superficie complessiva **ha 13,60** appartenenti al Patrimonio Agricolo Forestale Regionale delegato, siti in Comune di Londa e di Dicomano (FI) nel complesso forestale di Rincine e individuati dettagliatamente nell'allegato A (che non si allega ma che le parti concordano di conoscere ed accettare ed essere parte integrante del disciplinare di concessione).

La concessione viene accordata sotto l'osservanza delle seguenti clausole e condizioni.

Art. 2. – Finalità della concessione

I beni oggetto della presente concessione devono essere adibiti esclusivamente all'uso agrario consentito dalla natura degli stessi conformemente a quanto previsto dalla L.R. 39/00 e s.m.i., dal Piano di Gestione del complesso forestale di Rincine e da quanto previsto nel Progetto di Utilizzazione e Valorizzazione presentato dal concessionario.

Art. 3 - Durata della concessione

La concessione avrà la durata di **anni 9 (nove)** a decorrere dalla data di stipula del presente atto e avrà termine quindi il _____. La concessione non è tacitamente rinnovabile; qualora il "Concessionario" intenda richiederne il rinnovo dovrà far pervenire all'Unione dei Comuni Valdarno e Valdisieve apposita richiesta scritta mediante nota A.R. almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza. L'Unione dei Comuni si riserva la facoltà di accogliere o meno la suddetta richiesta e se del caso stipulare un nuovo disciplinare di concessione con eventuale revisione delle condizioni ivi riportate. Il "Concessionario" è tenuto comunque alla restituzione dell'immobile anche prima della data di scadenza di cui sopra qualora cessi di servirsene in conformità alle finalità di cui al presente atto.

Art. 4 - Uso dei beni in concessione

Con la firma del presente atto il "Concessionario" dichiara che i beni individuati all'art. 1 sono privi di vizi e pienamente idonei agli scopi del progetto che intende proporre e si impegna e dichiara di utilizzarlo esclusivamente per gli scopi di cui al precedente art. 2 e pertanto gli è vietato mutarne la destinazione d'uso pena la rescissione immediata della concessione.

Il "Concessionario" si impegna, nell'usufruire dei beni concessi, ad osservare ed a far osservare a chiunque lo frequenti, tutte le leggi, regolamenti ed ordinamenti in materia agricola, forestale e delle aree protette nonché di sicurezza, igiene, sanità e pubblica sicurezza, esonerando espressamente la Regione Toscana e l'Ente quale gestore da ogni responsabilità penale e civile per qualsiasi danno che potesse derivare alle persone e/o cose

per la mancata osservanza degli stessi. Il “Concessionario” è tenuto a custodire ed a conservare con buona diligenza i beni avuti in consegna ed è espressamente vietato al medesimo, senza preventivo consenso scritto dell’Ente concedente, eseguire o far eseguire mutamenti che non consentano in ogni momento il ripristino dello stato originario, risultante dallo stato di consistenza redatto e sottoscritto dalle parti e allegato al presente atto, e/o migliorie ed innovazioni di qualsiasi natura, le quali, in ogni caso, rimangono di diritto acquisite al patrimonio regionale senza che il “Concessionario” possa asportarle o pretendere compensi alla fine della concessione. Resta salvo il diritto dell’Ente concedente di richiedere, qualora lo ritenga necessario, che il “Concessionario” proceda al ripristino delle condizioni originarie dell’immobile. In caso di inadempienza l’Ente concedente si riserva il diritto di eseguire direttamente i lavori, addebitando le relative spese al “Concessionario”.

Il “Concessionario” riconosce alla Regione Toscana, all’Ente Terre Regionali Toscane e all’Unione dei Comuni Valdarno e Valdisieve, il diritto di accedere all’immobile concesso, con o senza preavviso, per verifiche sul rispetto dell’utilizzazione dello stesso in relazione alle finalità per le quali è stato concesso, nonché per lavori, anche se ciò comporterà limitazioni temporanee o cessazione del godimento del bene. L’Ente concedente si riserva inoltre la facoltà di impartire, attraverso il proprio personale, disposizioni circa l’utilizzo del bene nonché l’eventuale esecuzione di opere necessarie al mantenimento dei beni.

Art. 5 - Obblighi del Concessionario.

Il “Concessionario” si impegna e si obbliga, ai sensi del combinato disposto degli articoli 45 e 50 del Regolamento di attuazione della L.R. 77/2004 approvato con DPGR n. 61/R del 23/11/2005 (di seguito anche solo Regolamento):

1) all’adeguamento degli immobili conformemente al Progetto di Utilizzazione e Valorizzazione presentato ed alla manutenzione ordinaria e straordinaria del bene per tutta la durata della concessione.

Le migliorie e/o innovazioni che comportino un effettivo incremento di valore del bene e che non siano esclusivamente finalizzate al miglior godimento dei beni stessi da parte del “Concessionario”, eseguite direttamente dal “Concessionario”, previa autorizzazione dell’Ente concedente, potranno su richiesta scritta dello stesso “Concessionario” e dietro presentazione di regolari fatture, essere scomutate dal canone di concessione fino ad un

importo non superiore all'80% della cifra da corrispondere per il periodo di tempo necessario al recupero delle cifre investite, ma non superiore al termine previsto della concessione. La richiesta scritta del "Concessionario" dovrà contenere una descrizione e una stima dell'importo dei lavori che si intendono eseguire. Nel caso in cui la cifra investita non sia stata completamente recuperata e l'Ente concedente accordi, secondo le modalità di legge, il rinnovo della concessione, potrà essere applicato ulteriore scomputo dal canone di concessione fino al totale recupero dell'investimento eseguito. Gli importi delle migliorie eseguite con contributo pubblico possono essere oggetto di scomputo solo per la parte di costo effettivamente a carico del "Concessionario" (artt. 45 comma 4 e 50 comma 6 del DPGR 61/R del 2005). Le spese necessarie per gli investimenti di cui sopra dovranno essere debitamente giustificate dal "Concessionario" mediante fatture o altri documenti contabili aventi forza probante equivalente.

Relativamente ai lavori eseguiti in economia diretta potrà essere riconosciuta una spesa quantificata mediante asseveramento di un tecnico abilitato contenente relativo computo metrico estimativo.

2) a non eseguire e non far eseguire sui beni concessi migliorie o innovazioni senza preventiva autorizzazione dell'Ente concedente. Eventuali migliorie, anche se autorizzate, rimangono comunque acquisite al Patrimonio Regionale senza che il "Concessionario" possa esportarle o prendere compensi o rimborsi spese al termine della concessione.

Nel caso di interventi di manutenzione straordinaria dovuti ad eventi eccezionali o calamitosi non imputabili al "Concessionario", l'esecuzione degli stessi sarà concordata caso per caso tra Ente concedente e "Concessionario" relativamente a tempi, modalità di esecuzione e relativi oneri. Se tali interventi saranno eseguiti a totale carico pubblico, ciò potrà comportare un incremento del canone concessorio in misura pari all'interesse legale, (art. 1284 del codice civile), sul capitale impiegato nelle opere e nei lavori effettuati, il cui tasso è determinato ogni anno con Decreto dal Ministero dell'Economia e Finanza, (art. 50 comma 7 del DPGR 61/R del 2005).

3) ad eseguire ai pascoli, ai prati pascolo, agli impianti di recinzione, alla viabilità ed alla rete di regimazione idraulico-agraria, le cure culturali e le manutenzioni sia ordinarie che straordinarie secondo le corrette tecniche agronomiche. In particolare il "Concessionario" dovrà provvedere alla recinzione mediante rete e/o filo elettrico (resta escluso l'uso del filo spinato) delle superfici concesse con il presente atto ed alla manutenzione ordinaria della viabilità di servizio nei tratti interessati ed al suo ripristino per danni dovuti sia al calpestio

del bestiame, sia ad eventi meteorici, sia ad eventi meccanici per il passaggio dei mezzi agricoli.

4) ad utilizzare le superfici boscate esclusivamente per il pascolamento del soprassuolo erbaceo là dove tale operazione non pregiudichi lo stato dell'area boscata sia per gli aspetti idrogeologici che vegetazionali e comunque nel rispetto di quanto previsto dalla L.R. 39/00 e s.m.i. Tali superfici, alla fine del pascolo, dovranno essere ripulite al fine di mantenere l'equilibrio fra le essenze pabulari e le infestanti. Resta inteso quindi che il soprassuolo boschivo rimane nelle disponibilità dell'Ente gestore il quale, in base a quanto previsto dal Piano di Gestione del complesso ed al proprio regolamento sulle vendite dei beni appartenenti al P.A.F.R., lo potrà vendere in piedi mediante aste pubbliche;

5) ad utilizzare i beni concessi salvaguardando la stabilità del suolo, la conservazione del cotico erboso e dei soprassuoli boscati, il mantenimento delle infrastrutture, viabilità, fabbricati esistenti e tutela dell'ambiente in genere.

6) ad immettere nei terreni concessi solo bestiame proveniente da allevamenti indenni da brucellosi e tubercolosi ed il numero dei capi deve essere commisurato alla reale capacità dei terreni per evitare fenomeni di degrado o contrariamente fenomeni di sottoutilizzo.

7) ad attenersi a quanto stabilito dal "Regolamento per il rilascio di autorizzazioni al transito dei veicoli a motore su strade e piste forestali del P.A.F." dell'Ente ed è responsabile della corretta applicazione di tali norme anche nei confronti di eventuali ditte incaricate di particolari lavori, le cui modalità di accesso con automezzi dovranno essere preventivamente concordate con l'Ente.

8) a risarcire all'Ente concedente qualsiasi danno causato ai beni per negligenza, imperizia, imprudenza dello stesso gestore, dei suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo.

9) a pagare il canone annuo di concessione.

10) ad attuare quanto proposto dal Progetto di Utilizzazione e Valorizzazione.

Art. 6 – Permessi e nullaosta.

Il "Concessionario" si impegna a subordinare l'effettivo uso della struttura all'ottenimento, a sua cura e spese, da parte delle competenti autorità, di tutti i permessi, nullaosta e autorizzazioni di legge necessari per l'espletamento dell'attività proposta.

Art. 7 - Canone di Concessione ed oneri tributari.

Il canone di concessione annuo è stabilito in € ____,__ (_____/__) come da conteggio effettuato dall'Ufficio Servizio Attività Forestali e Gestione Ambientale della "U.C.V.V.". Il suddetto canone verrà aggiornato annualmente in misura pari al 100% della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo rispetto all'anno precedente. Il canone così rivalutato costituirà base imponibile per l'anno successivo. L'importo annuo del canone dovrà essere versato in unica rata anticipata, **entro il _____ di ogni anno**, mediante versamento su bollettino di c/c postale n. 4817548 intestato a: Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve - Servizio Tesoreria - recante l'esatta causale del versamento stesso oppure mediante bonifico bancario (IBAN: IT 90 01030 38010 000001267655). E' fatta salva la facoltà dell'Ente di modificare il canone in relazione alla modifica o sostituzione dell'attuale disciplina regolamentare. Sul concessionario gravano, ai sensi dell'art. 26 della L.R. 39/2000 e ss.mm.ii, gli oneri di carattere tributario e fiscale, per cui eventuali imposte e tributi che gravino sul bene in concessione saranno posti a carico del concessionario medesimo e non potranno essere oggetto di scomputo dal canone.

Art. 8 - Cauzioni.

Il "Concessionario" dovrà costituire, a garanzia delle obbligazioni del presente atto, un deposito cauzionale pari al costo di una annualità del canone (€ _____), anche tramite polizza fideiussoria od assicurativa garantita e irrevocabile presso istituti di credito autorizzati ed avente durata pari a quella della concessione. Il deposito/polizza di cui sopra verrà svincolato dopo sei mesi dalla scadenza dell'atto di concessione.

Art. 9 - Divieti.

E' fatto assoluto divieto al "Concessionario" di subconcedere a terzi l'uso parziale o totale dei beni concessi, salvo specifica autorizzazione da parte dell'Ente, pena la revoca immediata della concessione. E' altresì fatto divieto assoluto al Concessionario di consentire servitù di qualsiasi genere e natura sul bene oggetto di concessione.

Art. 10 - Revoca della concessione.

La concessione può essere revocata quando:

- a seguito di verifica, i beni in concessione siano utilizzati in difformità al vincolo di destinazione ed alle finalità per il quale è stato concesso, o il concessionario ne faccia un uso irregolare non conforme al Progetto di Utilizzazione e Valorizzazione presentato;
- qualora, a seguito di verifica non siano state effettuate le opere e gli interventi previsti nel Progetto di Utilizzazione e Valorizzazione presentato;
- abbia sub-concesso a terzi in tutto o in parte, stabilmente o temporaneamente, i beni oggetto della presente concessione, fatto salvo quanto previsto all'art. 9;
- si sia reso moroso nel pagamento del canone e degli oneri accessori nei termini stabiliti;
- non esegua gli interventi e/o non rispetti le condizioni prescritte negli artt. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9;
- qualora vengano a mancare per il "Concessionario" le condizioni per le quali è stata rilasciata la presente concessione;
- qualora il concessionario non abbia ottemperato a quanto stabilito nel presente disciplinare in termini di cauzioni e copertura assicurativa;

La "U.C.V.V." si riserva la facoltà di revocare il presente atto qualora lo stesso non sia più corrispondente alle finalità di gestione del Patrimonio Agricolo Forestale Regionale o nel caso di sopravvenuto interesse pubblico senza che per tale fatto il "Concessionario" possa avanzare pretese per danni o indennizzi. Tale intenzione verrà notificata con preavviso di mesi sei al Concessionario che dovrà riconsegnare il bene nei modi e nei tempi indicati.

Art. 11 - Recesso.

E' data facoltà al "Concessionario" di rinunciare alla concessione prima della scadenza con un preavviso di mesi quattro (4) da notificare per iscritto all'Ente tramite raccomandata AR. In tal caso l'Ente si riserva la facoltà di non procedere alla restituzione della cauzione depositata a garanzia degli obblighi di cui all'art. 8.

Art. 12 – Foro competente.

Per le eventuali controversie derivanti dal presente atto è competente, in via esclusiva il Foro di Firenze.

Art. 13 – Spese.

Tutte le spese derivanti dal presente atto, nessuna esclusa, sono completamente a carico del Concessionario, comprese le spese di registrazione del presente atto presso la competente Agenzia delle Entrate (art. 5 comma 2 tariffa parte I DPR 131/1986).

Art. 14. - Domicilio del Concessionario.

A tutti gli effetti del presente atto, anche processuali, di cognizione e di esecuzione, il “Concessionario” elegge domicilio legale in _____.

Art. 15– Norme di rinvio.

Per l’osservanza di tutte le obbligazioni assunte, il “Concessionario” obbliga se stesso ed i suoi eredi in ogni più ampia forma di legge. Per quanto non previsto nel presente atto, le parti fanno espresso riferimento alla L.R. 77/2004 ed al relativo regolamento di attuazione di cui alla D.P.G.R 23/11/2005 n. 61/R nonché alle disposizioni di legge vigenti, gli usi e le consuetudini.

Il presente atto, redatto in due copie originali, occupa n. 7 pagine intere e parte della 8 fin qui.

Art. 16 – Disposizioni finali.

Previa lettura di quanto precede le parti si sottoscrivono in segno di conferma ed integrale accettazione.

Rufina, li _____

Dr. For. Antonio Ventre _____

Sig. _____

Rep. n. del

SCHEMA DI DISCIPLINARE DI CONCESSIONE IN USO

di **un fabbricato e di terreni annessi** appartenenti al patrimonio agricolo forestale regionale, siti in loc. Podernovo, Comune di Londa (FI) nel complesso forestale regionale di Rincine.

Con il presente atto, in ottemperanza:

- alla deliberazione della Giunta dell'Unione dei Comuni Valdarno e Valdisieve n. 82 del 26/09/2017 divenuta esecutiva a termini di legge il giorno 26 dell'anno 2017 del mese di Settembre;
- alla determinazione n. 626 del 03/10/2017;
- Il Dott. Antonio Ventre nato a La Spezia (SP) il 31/08/1965, residente per la carica presso la Sede dell'Ente in Rufina - Via XXV Aprile n° 10, non in proprio ma in qualità di Responsabile del Servizio Attività Forestali e Gestione Ambientale della Unione dei Comuni Valdarno e Valdisieve, codice fiscale 06096360489 d'ora in avanti indicata come "Ente",

concede in uso

alla ditta _____ con sede legale in _____ in via _____, ____ C.F.
_____ P.IVA _____ nella persona del _____ Sig.
_____ nato a _____ () il __ / __ / ____ e residente in _____ in
via _____, ____ d'ora in avanti indicato come "Concessionario", i seguenti beni:

Art. 1. – Oggetto della concessione.

- Fabbricato denominato "Podernovo", sito in Comune di Londa all'interno del complesso forestale "Rincine" e individuato al Fog. 11 part. 31 sub 1, 2 , 3 consistente in - un fabbricato principale ristrutturato al grezzo composto da seminterrato, piano terreno e primo piano per complessivi mq 500 circa (superficie lorda);
- ex seccatoio di circa 25 mq (superficie lorda);
- Castagneto da frutto oggetto di recente ricostituzione di ha 1,40 circa in loc. Romatelle all'interno del complesso forestale di Rincine nel comune di Londa individuato al Fog. 10

part. 81p-83p;

- Terreni boscati di ha 15,54 circa in loc. Podernovo all'interno del complesso forestale di Rincine nel comune di Londa individuati al Fog. 11 part. 1p-7p-8-17-18-19-21-22-23-24-26p-28p-30p-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-42-43; al Fog. 9 part. 18p-19p-45-46-47p-48-49-50 ed al Fog. 10 part. 16p-17-18-19-20-21-23-24;

- Terreni a destinazione agricola di ha 1,39 circa in loc. Podernovo all'interno del complesso forestale di Rincine nel comune di Londa individuati al Fog. 11 part. 26p-28p-29-30p;

- Terreni a pascolo e pascolo cespugliato di ha 0,61 circa in loc. Podernovo all'interno del complesso forestale di Rincine nel comune di Londa individuati al Fog. 9 part. 43p-44p ed al Fog. 10 part. 16p-22p-25.

Gli immobili oggetto della concessione vengono individuati dettagliatamente nell'allegato A che non si allega ma che le parti concordano di conoscere ed accettare ed essere parte integrante del disciplinare di concessione.

La concessione viene accordata sotto l'osservanza delle seguenti clausole e condizioni:

Art. 2 – Finalità della concessione.

Il fabbricato denominato "Podernovo" ed i terreni annessi sono concessi in uso esclusivamente per le finalità previste all'art. 27 della L.R. 39/2000 e smi e da quanto previsto nel progetto di utilizzazione e valorizzazione presentato dal concessionario.

Art. 3. – Durata della concessione.

La concessione avrà la durata di anni 19 a decorrere dalla data di stipula del presente atto e avrà termine quindi il _____. La concessione non è tacitamente rinnovabile; qualora il "Concessionario" intenda richiederne il rinnovo dovrà far pervenire all'Unione dei Comuni Valdarno e Valdisieve apposita richiesta scritta mediante nota A.R. almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza. L'Unione dei Comuni si riserva la facoltà di accogliere o meno la suddetta richiesta e se del caso stipulare un nuovo disciplinare di concessione con eventuale

revisione delle condizioni ivi riportate. Il “Concessionario” è tenuto comunque alla restituzione dell’immobile anche prima della data di scadenza di cui sopra qualora cessi di servirsene in conformità alle finalità di cui al presente atto.

Art. 4. - Uso dei beni in concessione

Con la firma del presente atto il “Concessionario” dichiara che i beni individuati all’art. 1 sono privi di vizi e pienamente idonei agli scopi del progetto che intende proporre e si impegna e dichiara di utilizzarlo esclusivamente per gli scopi di cui al precedente art. 2 e pertanto gli è vietato mutarne la destinazione d’uso pena la rescissione immediata della concessione.

Il “Concessionario” si impegna, nell’usufruire dei beni concessi, ad osservare ed a far osservare a chiunque lo frequenti, tutte le leggi, regolamenti ed ordinamenti in materia agricola, forestale e delle aree protette nonché di sicurezza, igiene, sanità e pubblica sicurezza, **esonero espressamente** la Regione Toscana e l’“Ente” quale gestore da ogni responsabilità penale e civile per qualsiasi danno che potesse derivare alle persone e/o cose per la mancata osservanza degli stessi. Il “Concessionario” è tenuto a custodire ed a conservare con buona diligenza i beni avuti in consegna ed è espressamente vietato al medesimo, senza preventivo consenso scritto dell’ente concedente, eseguire o far eseguire mutamenti che non consentano in ogni momento il ripristino dello stato originario, risultante dallo stato di consistenza redatto e sottoscritto dalle parti e allegato al presente atto, e/o migliorie ed innovazioni di qualsiasi natura, le quali, in ogni caso, rimangono di diritto acquisite al patrimonio regionale senza che il “Concessionario” possa asportarle o pretendere compensi alla fine della concessione. Resta salvo il diritto dell’Ente concedente di richiedere, qualora lo ritenga necessario, che il “Concessionario” proceda al ripristino delle condizioni originarie dell’immobile. In caso di inadempienza l’Ente concedente si riserva il diritto di eseguire direttamente i lavori, addebitando le relative spese al “Concessionario”.

Il “Concessionario” riconosce alla Regione Toscana, all’Ente Terre Regionali Toscane e all’Unione dei Comuni Valdarno e Valdisieve, il diritto di accedere all’immobile concesso, con o senza preavviso, per verifiche sul rispetto dell’utilizzazione dello stesso in relazione alle finalità per le quali è stato concesso, nonché per lavori, anche se ciò comporterà limitazioni temporanee o cessazione del godimento del bene. L’Ente concedente si riserva inoltre la facoltà di impartire, attraverso il proprio personale, disposizioni circa l’utilizzo del bene nonché l’eventuale esecuzione di opere necessarie al mantenimento dei beni.

Art. 5. - Obblighi del Concessionario.

Il “Concessionario” si impegna e si obbliga, ai sensi del combinato disposto degli articoli 45 e 50 del Regolamento di attuazione della L.R. 77/2004 approvato con DPGR n. 61/R del 23/11/2005, (di seguito anche solo Regolamento):

1) all’adeguamento e ristrutturazione degli immobili conformemente al Progetto di Utilizzazione e Valorizzazione presentato ed alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni per tutta la durata della concessione così come descritto. Le migliorie e/o innovazioni che comportino un effettivo incremento di valore del bene, previa autorizzazione dell’Ente concedente, verranno eseguiti direttamente dal “Concessionario” e, dietro presentazione di regolari fatture, potranno, su richiesta scritta dello stesso “Concessionario”, essere scomutate dal canone di concessione fino ad un importo non superiore all’80% della cifra da corrispondere per il periodo di tempo necessario al recupero delle cifre investite, ma non superiore al termine previsto della concessione. Nel caso in cui la cifra investita non sia stata completamente recuperata e l’Ente concedente accordi, secondo le modalità di legge, il rinnovo della concessione, potrà essere applicato ulteriore scomputo dal canone di concessione fino al totale recupero dell’investimento eseguito. Gli importi delle migliorie eseguite con contributo pubblico possono essere oggetto di scomputo solo per la parte di costo effettivamente a carico del “Concessionario” (artt. 45 comma 4 e 50 comma 6 del

DPGR 61/R del 2005). Le spese necessarie per gli investimenti di cui sopra dovranno essere debitamente giustificate dal concessionario mediante fatture o altri documenti contabili aventi forza probante equivalente.

Relativamente ai lavori eseguiti in economia diretta potrà essere riconosciuta una spesa quantificata mediante asseveramento di un tecnico abilitato contenente relativo computo metrico estimativo.

2) a non eseguire alcun intervento sull'immobile e relative pertinenze senza la preventiva autorizzazione scritta da parte dell'ente concedente che non consenta in ogni momento il ripristino dello stato originario, risultante dallo stato di consistenza redatto e sottoscritto dalle parti e allegato al disciplinare di concessione, e/o migliorie ed innovazioni di qualsiasi natura, le quali, in ogni caso, rimangono di diritto acquisite al patrimonio regionale senza che il "Concessionario" possa asportarle o pretendere compensi alla fine della concessione. Nel caso di interventi di manutenzione straordinaria dovuti ad eventi eccezionali o calamitosi non imputabili al concessionario, l'esecuzione degli stessi sarà concordata caso per caso tra Ente concedente e "Concessionario" relativamente a tempi, modalità di esecuzione e relativi oneri. Se tali interventi saranno eseguiti a totale carico pubblico, ciò potrà comportare un incremento del canone concessorio in misura pari all'interesse legale, (art. 1284 del codice civile), sul capitale impiegato nelle opere e nei lavori effettuati, il cui tasso è determinato ogni anno con Decreto dal Ministero dell'Economia e Finanza, (art. 50 comma 7 del DPGR 61/R del 2005).

3) Relativamente ai tratti di viabilità in cui il "Concessionario" ha diritto di passaggio, lo stesso deve concorrere nell'esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria mentre quella straordinaria rimane di competenza dell'"Ente".

4) Relativamente ai terreni, questi dovranno essere condotti conformemente alle indicazioni contenute nel piano di gestione del Complesso Forestale "Rincine". Il "Concessionario", a

propria cura e spese, dovrà eseguire ai terreni, alle colture ed ai tratti di viabilità di propria competenza ed alla rete di regimazione idraulico-agraria le cure colturali e le manutenzioni sia ordinarie che straordinarie secondo le corrette tecniche gestionali.

5) per i boschi oggetto della concessione, è esclusa l'utilizzazione del soprasuolo boschivo ad eccezione dell'eventuale attività volta al recupero produttivo dei castagneti per la raccolta dei frutti. I boschi inclusi nella concessione possono essere utilizzati per l'eventuale pascolo secondo quanto disposto dalla normativa in materia. Rimane in capo all'ente gestore l'effettuazione degli interventi forestali previsti dal Piano di gestione anche attraverso affidamento a soggetti terzi, utilizzando la viabilità esistente e dandone comunque comunicazione preventiva al "Concessionario";

6) ad attuare quanto proposto del Progetto di utilizzazione e valorizzazione;

7) a risarcire all'ente concedente qualsiasi danno causato all'area per negligenza, imperizia, imprudenza dello stesso gestore, dei suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo

8) a presentare all'Unione dei Comuni entro il mese di _____ di ogni anno, una relazione scritta riportante la descrizione dell'attività svolta nonché la previsione indicativa delle attività più importanti previste per l'anno in corso. La ripetuta presentazione in ritardo della relazione rispetto alla data sopra indicata o la mancata presentazione saranno causa di rescissione dell'atto di concessione.

9) a pagare il canone annuo di concessione.

Art. 6. – Forniture.

L'immobile è dotato di allacciamento alla rete elettrica ed idrica mediante sorgente non controllata.

Qualora il "Concessionario" si impegni a rendere l'acqua potabile per l'utilizzo all'interno della struttura per tutta la durata del periodo di concessione provvederà all'installazione a sua cura e spese di un impianto di potabilizzazione ed alla manutenzione dello stesso nonché

all'esecuzione di tutte le analisi necessarie per il rilascio della relativa certificazione da parte degli organi competenti, **esonero espressamente**, ora per allora, l'ente concedente da ogni responsabilità per danni di qualsiasi genere potessero verificarsi ai frequentatori della struttura per l'utilizzazione della suddetta acqua, ivi incluso lo stesso concessionario, rinunciando fin d'ora a qualsiasi tipo di richiesta risarcitoria. Sono a carico del Concessionario le spese relative alle utenze (acqua, luce, gas, telefono etc.) ed alla tassa sui rifiuti.

Art. 7. – Permessi e nullaosta.

Il "Concessionario" si impegna a subordinare l'effettivo uso della struttura all'ottenimento, a sua cura e spese, da parte delle competenti autorità, di tutti i permessi, nullaosta e autorizzazioni di legge necessari per la realizzazione del progetto presentato e per l'espletamento dell'attività proposta.

Art. 8. Canone di Concessione ed oneri tributari.

Il canone annuo di concessione risultante dall'offerta espressa dal medesimo concessionario in sede di gara è determinato in € _____ (euro _____/_____).

Il suddetto canone sarà soggetto all'incremento annuo pari al 100% della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo di famiglie di operai ed impiegati. Il canone così rivalutato costituirà base imponibile per l'anno successivo.

L'importo annuo dovrà essere versato in una rata unica annuale anticipata entro il _____ di ogni anno, mediante bonifico bancario sul conto seguente : IBAN : IT 90 H 01030 38010 000001267655 intestato a "Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve", recante l'esatta causale del versamento stesso. È fatta salva la facoltà dell'"Ente" di modificare il canone in relazione alla modifica o sostituzione dell'attuale disciplina regolamentare. Sul concessionario gravano, ai sensi dell'art. 26 della L.R. 39/2000 e

ss.mm.ii, gli oneri di carattere tributario e fiscale, per cui eventuali imposte e tributi che gravino sul bene in concessione saranno posti a carico del concessionario medesimo e non potranno essere oggetto di scomputo dal canone.

Art. 9. Cauzione.

Il “Concessionario” dovrà costituire e fornire apposita copia all’ente concedente, a garanzia delle obbligazioni del presente atto, un deposito cauzionale infruttifero, pari ad una annualità del canone (€ _____) . Il deposito cauzionale può essere costituito anche tramite polizza fideiussoria od assicurativa garantita e irrevocabile presso istituti di credito autorizzati. Il deposito/polizza di cui sopra verrà svincolato dopo sei mesi dalla scadenza dell’atto di concessione.

Art. 10. Assicurazione

Il “Concessionario” dovrà altresì costituire e fornirne apposita copia all’ente concedente contestualmente alla sottoscrizione del presente atto di concessione, una polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi, atti vandalici, incendio, scoppio e fulmine per una durata di 19 anni, per un valore degli immobili pari ad € 300.000,00 (trecentomila/00) a favore dell’“Ente”.

Art. -11. Divieti.

E’ fatto assoluto divieto al “Concessionario” di subconcedere a terzi l’uso parziale o totale dei beni concessi, salvo specifica autorizzazione da parte dell’“Ente”, pena la revoca immediata della concessione. E’ altresì fatto divieto assoluto al concessionario di consentire servitù di qualsiasi genere e natura sul bene oggetto di concessione.

Art. 12. - Revoca della concessione.

La concessione può essere revocata quando:

- a seguito di verifica, i beni in concessione siano utilizzati in difformità al vincolo di destinazione ed alle finalità per il quale è stato concesso, o il concessionario ne

faccia un uso irregolare non conforme al progetto di utilizzazione e valorizzazione presentato;

- qualora, a seguito di verifica non siano state effettuate le opere e gli interventi previsti nel progetto di utilizzazione e valorizzazione presentato a base della concessione;
- abbia sub-concesso a terzi in tutto o in parte, stabilmente o temporaneamente, i beni oggetto della presente concessione, fatto salvo quanto previsto all'art. 11;
- si sia reso moroso nel pagamento del canone e degli oneri accessori nei termini stabiliti;
- non esegua gli interventi e/o non rispetti le condizioni prescritte negli artt. 2, 4, 5, 7, 8, 11;
- qualora vengano a mancare per il “Concessionario” le condizioni per le quali è stata rilasciata la presente concessione;
- qualora il “Concessionario” non abbia ottemperato a quanto stabilito nel presente disciplinare in termini di cauzioni e copertura assicurativa;
- La ripetuta presentazione in ritardo della relazione sull'attività svolta rispetto alla data sopra indicata o la mancata presentazione saranno causa di revoca dell'atto di concessione.

L'“Ente” si riserva la facoltà di revocare il presente atto qualora lo stesso non sia più corrispondente alle finalità di gestione del patrimonio agricolo forestale o nel caso di sopravvenuto interesse pubblico senza che per tale fatto il “Concessionario” possa avanzare pretese per danni o indennizzi. Tale intenzione verrà notificata con preavviso di mesi SEI al “Concessionario” che dovrà riconsegnare il bene nei modi e nei tempi indicati.

Art. 13. - Recesso.

E' data facoltà al “Concessionario” di rinunciare alla concessione prima della data di scadenza con un preavviso di mesi quattro (4) da notificare per iscritto all'“Ente” tramite

raccomandata A.R. In tal caso l'“Ente” si riserva la facoltà di non procedere alla restituzione della cauzione depositata a garanzia degli obblighi di cui all'art.5.

Art. 14 – Foro competente.

Per le eventuali controversie derivanti dal presente atto è competente, in via esclusiva il Foro di Firenze.

Art. 15 – Spese.

Tutte le spese derivanti dal presente atto, nessuna esclusa, sono completamente a carico del “Concessionario”, comprese le spese di registrazione del presente atto presso la competente Agenzia delle Entrate (art. 5 comma 2 tariffa parte I DPR 131/1986).

Art. 16. - Domicilio del Concessionario.

A tutti gli effetti del presente atto, anche processuali, di cognizione e di esecuzione, il Concessionario elegge domicilio legale in

Art. 17 – Norme di rinvio.

Per l'osservanza di tutte le obbligazioni assunte, il “Concessionario” obbliga se stesso ed i suoi eredi in ogni più ampia forma di legge. Per quanto non previsto nel presente atto, le parti fanno espresso riferimento alla L.R. 77/2004 ed al relativo regolamento di attuazione di cui alla D.P.G.R 23/11/2005 n. 61/R nonché alle disposizioni di legge vigenti, gli usi e le consuetudini.

Il presente atto, redatto in due copie originali, occupa n. 7 pagine intere e parte della 8 fin qui.

Art. 18 – Disposizioni finali.

Previa lettura di quanto precede le parti si sottoscrivono in segno di conferma ed integrale accettazione.

Rufina, li _____

Dr. For. Antonio Ventre _____

Sig. _____